

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4023

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, DE LORENZO,  
SERRENTINO, STERPA**

*Presentata il 7 giugno 1989*

Modifica del quarto e sesto comma dell'articolo 104 della Costituzione, concernenti l'elezione e la durata in carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — È sotto gli occhi di tutti che l'attuale composizione del Consiglio superiore della magistratura ed il suo sistema elettorale favoriscono la suddivisione della magistratura in correnti fortemente politicizzate, il che genera dubbi e sfiducia dei cittadini nell'organo di autogoverno dei giudici. Ciò è molto grave e vulnera uno dei principi fondamentali dello Stato: l'autonomia e l'indipendenza del giudice.

Tale situazione fu denunciata già alcuni anni fa nell'ambito dell'approfondito dibattito sul tema delle riforme istituzionali che portò alla costituzione della Commissione Bozzi. Non si trovò allora

un punto d'accordo per varare una modifica del sistema che riducesse in qualche modo le distorsioni lamentate, ma già allora venne energicamente denunciata l'eccessiva politicizzazione e correntizzazione della magistratura.

Da alcune parti fu avanzata la tesi di aumentare il numero dei componenti laici rispetto a quelli togati, nella convinzione che le distorsioni fossero causate in misura maggiore da questi ultimi che non dai primi. Forse con maggior favore fu vista un'altra proposta e cioè quella di affidare alla scelta imparziale del Presidente della Repubblica la nomina di una parte dei componenti togati.

Noi riteniamo che, ferma restando la necessità di intervenire anche in sede di legge ordinaria senza altri indugi per combattere il fenomeno denunciato, questa seconda soluzione offra maggiori garanzie di successo e vada quindi perseguita con la presentazione di una proposta di legge di riforma costituzionale: vogliamo anche mettere in evidenza, tuttavia, in questa sede, che nessuna riforma di questo tipo potrà risolvere completamente il problema della politicizzazione della magistratura se non si perverrà in tempi brevi anche ad una riforma del sistema elettorale per la quota togata del Consiglio superiore della magistratura, come abbiamo già proposto nel disegno di legge S. n. 649 del 20 novembre 1987, presentato da senatori liberali.

La sentenza della Corte costituzionale che ha escluso l'ammissibilità del *referendum* abrogativo delle norme che regolano tuttora l'elezione del Consiglio superiore della magistratura non esclude, infatti, ma anzi impone, che venga corretto per via legislativa un sistema di elezione che ha ormai dimostrato tutti i suoi limiti.

La riforma costituzionale che proponiamo in questa sede, comunque, ci sembra un primo importante passo sulla

strada indicata e consente, in definitiva, di recuperare l'ispirazione originaria di quei costituenti che intendevano il Consiglio superiore della magistratura non già come espressione maggioritaria diretta dei giudici, bensì quale espressione equilibrata delle tre istituzioni (Magistratura, Parlamento e Capo dello Stato) che, a somiglianza di quanto già avviene per la Corte costituzionale, dovrebbero essere chiamate a concorrere a formare l'istanza di autogoverno. Riteniamo tuttavia di non ribaltare le attuali proporzioni tra togati e laici del Consiglio ma solo di ridurre il peso della componente eletta dai togati, affidando al Capo dello Stato la nomina di cinque altri magistrati, individuandoli tra quelli che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

Peraltro, nell'ambito di una parziale riscrittura dell'articolo 104 della Costituzione, abbiamo ritenuto di puntualizzare una norma che si è prestata, negli anni, a conflitti interpretativi, stabilendo in modo chiaro che nessun membro del Consiglio può durare in carica meno di quattro anni, indipendentemente dal momento della relativa elezione o dalla scadenza del Consiglio nella sua collegialità.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli altri componenti sono eletti in numero di quindici da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie, in numero di dieci dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio ed in numero di cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica fra magistrati ordinari anche a riposo che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di consigliere della Corte di cassazione ».

2. Il sesto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I membri del Consiglio elettivi o nominati dal Presidente della Repubblica durano in carica quattro anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno dell'insediamento, e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili ».